



25 giugno 2018

Maneggi e Centri Ippici sono abitualmente gestiti da ASD. A prescindere dal fatto che si tratti di gestione diretta, affitto o comodato, tale attività è soggetta all'applicazione degli obblighi riguardanti la sicurezza a tutela dei lavoratori. Il legale rappresentante dell'ASD acquisisce la posizione di Datore di Lavoro, e su di lui ricadono i relativi obblighi; qualora venisse accertato che non ha adempiuto a quanto previsto è soggetto a severe pene pecuniarie e possibili procedimenti penali.

La normativa a riguardo è prevista dal TUSL Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro. Legge n°81 del 09/04/2008 (ex 626) e successive revisioni.

Il TUSL si applica a tutti i settori di attività ove sia presente un "lavoratore". La definizione di lavoratore è per la legge estremamente estesa: subordinati, parasubordinati ed autonomi, oltre ai soggetti ad essi equiparati, come Socio lavoratore, associato in partecipazione, collaboratore occasionale, collaboratore a progetto, stagionale, tirocinante, praticante, stagista nonché volontario. Il fatto che il lavoratore sia retribuito oppure no, non costituisce una discriminante che possa escludere l'applicazione della normativa.

È opportuno verificare che la vostra attività si effettivamente in regola con la normativa in vigore. Il ministro del lavoro del governo da poco insediato ha recentemente comunicato che intende dare impulso ad un piano per l'assunzione di nuovi 1.000 Ispettori del lavoro.

Lo Studio Moalli/LM Corporate organizza il prossimo 9 luglio 2018 alle ore 14.30, presso l'aula Mancinelli del Comitato Regionale Veneto un incontro informativo durante il quale verrà fatta una panoramica degli adempimenti che ricadono sulle ASD. Sarà presente anche l'Ing. Guelfo Gulinelli, professionista di provata esperienza nel campo della sicurezza.

Di seguito i principali obblighi e la tabella riassuntiva delle sanzioni per mancato adeguamento.

- Redazione del DVR Documento di Valutazione dei Rischi
- Predisposizione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Nomina del RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che può essere il Datore di Lavoro stesso, oppure un professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
- Nomina dell'Addetto al Primo Soccorso, ove previsto
- Nomina dell'Addetto Antincendio, ove previsto
- Nomina del Medico Competente, ove previsto
- Invito ai lavoratori ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, o nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST, ove previsto
- Formazione dei Lavoratori



MANCATO ADEMPIMENTO	SANZIONE a carico del Datore di Lavoro
Omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi D.V.R.	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
Mancata nomina del R.S.P.P.	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.74,00 a 7.014,00 euro
Mancata nomina Addetti al Primo Soccorso e Addetti Antincendio	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
Mancata Formazione agli Addetti al Primo Soccorso e Antincendio	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.
Mancata nomina del Medico Competente, nei casi previsti	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro
Mancata Formazione del R.L.S.	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.
Mancata comunicazione all'INAIL del nominativo del R.L.S. eletto	Sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro
Mancata Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'art. 37 D. lgs. 81/08 e s.m.i.	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Mancata Formazione del Preposto	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
Mancata Riunione Periodica	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Mancata consegna dei D.P.I.	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro
Mancata predisposizione del Piano di Emergenza e di Evacuazione, nei casi previsti	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
Mancata Prova di Evacuazione, nei casi previsti	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro